



STATUTO

Articolo 1

Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata
“ALLIEVI del LICEO TORRICELLI”
in breve denominabile anche come **“ALT”**.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Somma Vesuviana (80049) Corso Italia n°3 - Parco Rosmary -.

Articolo 3

Oggetto e Scopo

1. L'Associazione può partecipare, aderire ed affilarsi a società, enti ed organismi nazionali ed internazionali che perseguono i suoi stessi scopi o possano contribuire in qualche modo al suo sviluppo;

L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha per scopo la solidarietà sociale, la promozione e lo sviluppo sociale, culturale ed economico, finalizzato al perseguimento del bene comune del territorio, delle popolazioni e delle persone che in quel territorio vivono in comunità locali. A tal fine l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, professionali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Opera prevalentemente per aggregare, formare, orientare e valorizzare gli **ALLIEVI** - comprendendo gli ex allievi ed i futuri allievi - **del LICEO TORRICELLI** di Somma Vesuviana, perché essi crescano nella loro personalità, nell'impegno e nella responsabilità all'interno della scuola. Il presupposto fondamentale è che non sia possibile per gli adolescenti crescere, svilupparsi e fare esperienza del reale, rimanendo chiusi in sé stessi o in ambiti ristretti al gruppo dei pochi intimi. L'esperienza si nutre e si rafforza nella possibilità di confrontarsi e paragonarsi, nella relazione amichevole con gli altri, camminando insieme all'amico, al compagno, al professore, al genitore, sulla strada di tutti i giorni, con lo stile semplice di chi cerca il bene ed il meglio per sé e per il prossimo.

L'identità degli **ALLIEVI del LICEO TORRICELLI (ALT)** non può prescindere da uno stile che si riassume nel motto: **“i care”** (prendersi cura) e interessarsi - innanzitutto di sé - quindi degli altri e di ciò che ci circonda, secondo 4 direttrici:

1) il **sapere** inteso principalmente come studio a cui applicarsi con serietà e impegno; come stimolo a sviluppare capacità creative, ma anche come passione per ciò che si apprende. I nostri **ALLIEVI**, infatti, intendono essere propensi ad un'informazione autonoma,



indirizzata – oltre che allo studio scolastico – alla conoscenza personale del mondo che li circonda.

2) la **scuola**, come luogo di formazione di una coscienza sensibile ai valori etici e civili. I nostri **ALLIEVI** sono ragazzi che non si accontentano di “vivacchiare”, ma che animano la scuola “dal di dentro” promuovendo attività all’interno dell’Istituto che coinvolgano tutti gli altri. I “nostri” sono **ALLIEVI** che non studiano solo per il voto ma che s’interessano, che vivono la scuola come luogo di arricchimento, che hanno voglia di approfondire e che sono in continua ricerca. La scuola, infatti, è il luogo da cui partire per acquisire conoscenze che permettono di esplorare la realtà con intelligenza e creatività. La scuola, inoltre, offre gli spunti e le occasioni per apprezzare pienamente il nostro patrimonio culturale, artistico, storico e ambientale.

3) la **partecipazione all’Associazione**, come occasione d’impegno personale all’interno della scuola, ma anche come impegno di gruppo nella comunità: è questo ciò che ci consentirà di essere un “movimento vivo” nell’Istituto e nella società circostante.

4) il **dialogo** è ritenuto dai nostri **ALLIEVI** la forma più adeguata con cui rapportarsi all’altro: perché la scuola, o è comunità di persone che si confrontano, o non è scuola. Pertanto i nostri ragazzi cercano il confronto con i coetanei ed i professori, esprimono la propria opinione, rispettando quelle altrui e non hanno paura di mettersi in discussione. Questo stile li contraddistingue in particolare nei casi in cui la classe o l’Istituto diventa luogo di tensioni tra gli stessi **ALLIEVI** e/o con insegnanti. I nostri **ALLIEVI** sono attenti all’altro, curano i rapporti con i compagni, si pongono accanto alle persone che incontrano giorno dopo giorno tra i banchi di scuola, convinti che nelle relazioni si giochi tutto. I nostri **ALLIEVI** sono aperti all’**ascolto** ed alla **condivisione** delle domande di vita con i compagni, anche con chi ha visioni diverse; si condivide con loro un cammino di ricerca e ci si confronta cercando di riflettere assieme sui dubbi emergenti di senso, di significato, di ideali, di prospettiva.

Ai fini sopra specificati e secondo le direttrici esposte, l’Associazione si propone di:

- promuovere i valori della legalità, delle pari opportunità e della giustizia sociale;
- promuovere, sostenere e coordinare ogni attività che valorizzi l’apporto dei singoli in contesti sociali e comunitari articolati dal rispetto reciproco e dalla solidarietà;
- collaborare a qualsiasi iniziativa che persegua l’obiettivo della più ampia realizzazione e soddisfazione della persona, per la quale lo studio e la ricerca sono un bisogno fondamentale;
- favorire l’orientamento dei giovani **ALLIEVI** nei percorsi di alternanza scuola/lavoro, nelle scelte universitari ed in opportunità di studio e ricerca anche all’estero, fornendo servizi di accompagnamento, di assistenza e quindi informazioni riguardo alla disponibilità di possibilità di accoglienza, vitto e alloggio sul posto. A questo scopo intratterrà rapporti con Enti pubblici e privati, aziende, imprese e associazioni industriali, artigiane, commerciali e con le organizzazioni sindacali anche per combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
- progettare, organizzare e realizzare corsi di formazione e di qualificazione o di approfondimento, nonché agevolare la nascita di uno stabile rapporto tra il mondo della



istruzione con il mondo del lavoro e dell'impresa, a tali fini potranno essere stipulate convenzioni ed attivate collaborazioni con Enti pubblici e privati;

- promuovere attività culturali mediante incontri, seminari, stage, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, ecc. anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- svolgere attività editoriali e di pubblicazione, anche in forma periodica, nel rispetto delle Leggi vigenti in tema di editoria, atte a diffondere tra i propri associati, le informazioni relative all'attività dell'Associazione;
- promuovere tra i propri associati attività sociali, di svago, di festeggiamenti, ricreative, turistiche e sportive per l'impiego del tempo libero, anche mediante l'organizzazione di momenti di festa, visite, escursioni e soggiorni accompagnati e guidati;

L'Associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà in particolare accedere a contributi, sovvenzioni e finanziamenti di qualsiasi genere previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli - quote associative comprese - effettuati da tutti coloro che a vario titolo aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- da eventuali introiti realizzati nello svolgimento delle attività sociali.

4. Il Consiglio Direttivo stabilisce, per ciascuna tipologia di Associati, la quota di accesso da effettuarsi "una tantum" all'atto dell'adesione all'Associazione, e, la quota annuale di iscrizione all'Associazione stessa.

5. I versamenti effettuati dai Fondatori o dai successivi Aderenti sono comunque a "fondo perduto" e non sono né rivalutabili, né ripetibili, né restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 5

Fondatori, Soci Allievi, Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione



1. Sono Aderenti all'Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci Allievi;
- i Benemeriti;
- i Beneficiari.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età il diritto al voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori, coloro che intervenendo all'Atto costitutivo, danno vita alla prima fase degli Organi associativi. Essi stessi compongono il primo Direttivo dell'Associazione ed eleggono il Presidente. E' facoltà del Direttivo dell'Associazione assimilare altri Soci ai Fondatori attribuendo loro le medesime prerogative.

5. Sono Soci Allievi della Associazione tutti coloro che, **ALLIEVI** - comprendendo gli ex allievi ed i futuri allievi - **del LICEO TORRICELLI**, avendo presentato domanda, avendo accettato totalmente il presente Statuto ed i Regolamenti interni, ove fossero adottati, si impegnano a contribuire al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge, qualora vengono ammessi a farne parte dal Direttivo.

6. Sono Benemeriti dell'Associazione quegli Enti e quelle persone fisiche, che nel perseguire ad importanti livelli anche istituzionali, gli stessi fini dell'Associazione, vengano nominati tali dal Direttivo.

7. Sono Beneficiari dell'Associazione coloro i quali fruiscono dei servizi e delle attività che l'Associazione si propone di offrire ai sensi dell'Art. 3 di cui sopra.

9. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

10. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a osservare Statuto e Regolamenti.

11. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego, deciderà sull'ammissione senza obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

12. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Direttivo ed alla prossima



Assemblea. Il Socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia per le quote versate.

13. In caso di comportamento di un Socio in modo difforme ed in contrasto con il presente Statuto e con gli eventuali Regolamenti dell'Associazione, il Direttivo può deliberare l'espulsione del Socio senza obbligo di motivazione.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci aderenti alla Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa; essa:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in tal caso;

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile di ogni anno e del bilancio preventivo entro il 30 ottobre.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- del Presidente e del Vice Presidente;
- del Segretario e del Tesoriere;
- del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione stessa.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli Aderenti, ed ogni qualvolta il Direttivo lo reputerà necessario.



4. La convocazione è fatta mediante avviso pubblicato con affissione, almeno 10 giorni prima, presso la sede sociale con l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi Aderenti e le delibere siano approvate a maggioranza dei presenti.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le relative delibere saranno sempre approvate a maggioranza dei presenti.
7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto e non può ricevere più di una delega, salvo i Fondatori che potranno rappresentare più Aderenti. All'Assemblea possono partecipare solo gli aderenti in regola con il pagamento della quota associativa e con l'osservanza degli altri doveri imposti dalla Legge e dallo Statuto. Al fine di consentire al Direttivo il controllo della sussistenza di tali requisiti è necessario che l'Aderente depositi la propria tessera sociale presso la sede dell'Associazione entro 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. L'Aderente che non abbia provveduto al suddetto deposito non potrà prendere parte all'Assemblea, né comunque esprimere il proprio voto, neppure delegando altro Aderente.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da tre a cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario scelti tra gli Aderenti Fondatori.
2. I Consiglieri, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti componenti del Direttivo esclusivamente gli Aderenti che abbiano comunicato all'Associazione la propria candidatura, mediante deposito presso la sede sociale di apposita dichiarazione entro 7 giorni precedenti la seduta in prima convocazione dell'Assemblea all'uopo convocata.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione.
4. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Direttivo, gli altri lo integreranno per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Direttivo che li ha cooptati.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;



- la proposta di modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto;
 - la proposta all'Assemblea di un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse; Regolamento, la cui osservanza diviene obbligatoria per tutti gli Aderenti, una volta approvato;
 - l'attribuzione di incarichi di responsabilità fra i propri componenti o fra gli Aderenti, per la gestione ordinaria dei vari settori o di specifiche iniziative dell'Associazione;
 - l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
 - la predisposizione annuale del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.
7. Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Direttore, attribuendogli opportuni poteri e responsabilità; e nominare il Presidente Onorario nella persona del Dirigente scolastico protempore del Liceo Torricelli di Somma Vesuviana.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori nella sua interezza.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed è atto a deliberare, qualora siano presenti i due terzi dei suoi membri.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro dello stesso Consiglio.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole dei presenti espresso all'unanimità sia in sede di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Articolo 9

Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve successivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello **Statuto** e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, e poi all'Assemblea, corredandoli di idonea relazione integrativa.



Articolo 10

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 11

Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro con l'elenco degli Aderenti all'Associazione.

3. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone al massimo di tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre anni.

2. Per la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

3. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze degli stessi, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà parola, e verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, ed infine esprimono pareri sui Bilanci.

Articolo 13

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e un Bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese dell'aderente che ne faccia richiesta.

Articolo 14

Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni che abbiano scopi simili.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Articolo 15

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni che abbiano scopi simili o comunque fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 16

Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra Aderenti, o tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla competenza di Probiviri nominati dal Direttivo per l'occasione. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Articolo 17

Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.